

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Contratto di Assicurazione del Ramo Danni

Vittoria con Te Veicoli e Imbarcazioni

per Forze Armate e Forze dell'Ordine

AUTOVETTURE SEZIONE VITTORIA POWER

Documento redatto secondo le linee guida "Contratti Semplici e Chiari" del tavolo tecnico ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari.



Е

pag. 1 di 24

Indice

pag. 21

Glossario 2 pag. Oggetto del contratto 3 pag. Cosa è assicurato? 3 pag. 1.1 PRESTAZIONI AL VEICOLO 1.2 PRESTAZIONI ALLA PERSONA Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare? 9 pag. 2.1 MANCANZA ENERGIA AL MOTORE Cosa non è assicurato? pag. 10 4 Ci sono limiti di copertura? pag. 4.1 ESCLUSIONI 4.2 LIMITI DI INDENNIZZO Cosa fare in caso di Sinistro? pag. 19 1. OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO 2. PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO Tabella di sintesi adempimenti in caso di Sinistro pag. 20

Appendice normativa

Glossario: guida alla comprensione del testo

Nelle presenti condizioni di assicurazione alcuni termini sono riportati in "GRASSETTO MAIUSCOLO". Il significato attribuito a tali termini è riportato qui di seguito oppure nel Glossario presente nel documento denominato "Il contratto dalla A alla Z".

Definizioni relative al contratto

- ATTO VANDALICO: danno materiale e diretto subito dal VEICOLO derivante da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, atti di vandalismo.
- FENOMENI NATURALI: danni materiali e diretti subiti dal VEICOLO derivanti da eruzioni
 vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni e inondazioni, frane, smottamenti
 del terreno, valanghe, grandine, caduta neve.
- FURTO: è il reato, compiuto da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per ottenere un guadagno per sé o per altri¹.
- GUASTO: danno subito dal VEICOLO per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti meccaniche/elettriche, tale da rendere impossibile per l'ASSICURATO l'utilizzo dello stesso in condizioni normali.
- INCIDENTE: il danno del VEICOLO in circolazione, non voluto, dovuto a: imperizia, negligenza, inosservanza di norme e regolamenti, caso fortuito, urto, ribaltamento, uscita di strada o collisione, verificatosi durante la circolazione stradale, che provoca danni al VEICOLO tali da rendere impossibile all'ASSICURATO l'utilizzo dello stesso in condizioni normali.
- INCENDIO: è la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. Le bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma non si considerano INCENDIO.
- INFORTUNIO: danno dovuto a causa fortuita, violenta e esterna, che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili.
- MALATTIA: ogni alterazione evolutiva dello stato di salute, non dipendente da INFORTUNIO, oggettivamente riscontrabile dallo staff medico della STRUTTURA ORGANIZZATIVA.
- PRESTAZIONE: l'attività o il servizio che deve essere prestata all'ASSICURATO in caso di SINISTRO da parte della SOCIETÀ per il tramite della STRUTTURA ORGANIZZATIVA
- RAPINA: è il reato, compiuto da chiunque entri in possesso, mediante violenza alla persona o minaccia, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o a altri un ingiusto profitto².
- STRUTTURA ORGANIZZATIVA: è la struttura di Mapfre Asistencia Italia, Strada Trossi, 66 - 13871 Verrone (BI), costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la SOCIETÀ, provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto con l'ASSICURATO, ed organizza e eroga, con costi a carico della SOCIETÀ stessa, la PRESTAZIONE prevista in POLIZZA.

¹ Reato previsto dall'art. 624, Codice Penale.

² Reato previsto dall'art. 628, Codice Penale.

A

Т

Т

0

pag. 3

Oggetto del Contratto

1 Cosa è assicurato?

[Negli articoli seguenti sono contenute ed illustrate nel dettaglio le garanzie della Sezione Vittoria Power; tali garanzie sono valide solo se espressamente richiamate in **POLIZZA**]

La garanzia offre le seguenti PRESTAZIONI, valide entro i MASSIMALI indicati in POLIZZA e ferme le esclusioni e le eventuali FRANCHIGIE, SCOPERTI e limiti di INDENNIZZO previsti dalle Condizioni di Assicurazione ed indicati nel dettaglio nel successivo capitolo "CI SONO LIMITI DI COPERTURA?".

1.1 PRESTAZIONI AL VEICOLO

 Traino: se, in conseguenza di immobilizzo del VEICOLO, sia impossibile l'utilizzo dello stesso, la STRUTTURA ORGANIZZATIVA procurerà direttamente all'ASSICURATO il mezzo di soccorso più idoneo.

In caso di immobilizzo del VEICOLO per:

- INCIDENTE, FURTO, RAPINA parziale o tentata, ritrovamento dopo FURTO o RAPINA totale, INCENDIO, ATTO VANDALICO, FENOMENI NATURALI;
- foratura, scoppio, squarcio del pneumatico;

precedenza. La SOCIETÀ sosterrà i relativi costi.

- errato rifornimento, carburante congelato;
- rottura, smarrimento, smagnetizzazione delle chiavi o dimenticanza delle stesse all'interno dell'abitacolo, blocco della serratura per FURTO parziale o congelamento

il VEICOLO verrà trainato presso una delle carrozzerie convenzionate con la SOCIETÀ più vicine al luogo del SINISTRO.

L'ASSICURATO potrà scegliere tra le tre carrozzerie indicate dalla STRUTTURA ORGANIZZATIVA. Se il SINISTRO è avvenuto all'estero, il VEICOLO verrà trainato al più vicino punto di riparazione.

In caso di immobilizzo del VEICOLO per GUASTO, il VEICOLO verrà trainato presso l'officina più vicina indicata dalla STRUTTURA ORGANIZZATIVA, oppure presso un luogo indicato dall'ASSICURATO, entro 50 km dal luogo del fermo.

Per i casi sopra descritti, la SOCIETÀ sosterrà le spese relative al trasporto del VEICOLO.

In caso di foratura, scoppio o squarcio del pneumatico, le spese di manodopera per il ripristino dello stesso saranno pagate dalla **SOCIETÀ**, a condizione che la riparazione sia avvenuta presso la sede del soccorso stradale intervenuto.

Officina Mobile: se il VEICOLO risulta danneggiato in modo che non si possa spostare autonomamente a causa di un GUASTO, foratura, scoppio, squarcio del pneumatico, smarrimento o rottura delle chiavi del VEICOLO, dimenticanza delle stesse all'interno dell'abitacolo, blocco della serratura per FURTO parziale o congelamento, la STRUTTURA ORGANIZZATIVA, valutata l'entità, il tipo di GUASTO e la possibilità di effettuare la riparazione sul posto, verificherà la disponibilità di un'officina mobile nel territorio dove si è verificato il SINISTRO e invierà la stessa per la riparazione.

Se durante l'intervento l'officina mobile riscontra l'impossibilità di riparare il VEICOLO, la STRUTTURA ORGANIZZATIVA procederà a inviare un mezzo di soccorso per trainare il VEICOLO, nel rispetto della procedura prevista dalla PRESTAZIONE "Traino" descritta in

In caso di foratura, scoppio o squarcio del pneumatico, le spese di manodopera per il ripristino dello stesso saranno pagate dalla SOCIETÀ, a condizione che la riparazione sia avvenuta sul luogo di fermo.

- Recupero del veicolo fuori strada: se in conseguenza di INCIDENTE, INCENDIO, FURTO (anche parziale o tentato), RAPINA (anche tentata), ATTO VANDALICO, FENOMENI NATURALI, GUASTO, foratura, scoppio, squarcio del pneumatico, il VEICOLO è fuoriuscito dalla sede stradale e risulta danneggiato, tanto che non può ritornare autonomamente, la STRUTTURA ORGANIZZATIVA procurerà direttamente all'ASSICURATO il mezzo di soccorso per riportare il VEICOLO danneggiato nell'ambito della sede stradale. La SOCIETÀ sosterrà i relativi costi.
- Spese di rimessaggio: se a causa di INCIDENTE, INCENDIO, FURTO (anche parziale
 o tentato), RAPINA (anche tentata), ATTO VANDALICO, FENOMENI NATURALI,
 GUASTO, foratura, scoppio, squarcio del pneumatico, il VEICOLO subisce un
 danno non riparabile in giornata o i punti di assistenza sono chiusi, la STRUTTURA
 ORGANIZZATIVA provvede al rimessaggio del VEICOLO per le prime 120 ore. La
 SOCIETÀ sosterrà i relativi costi.
- Demolizione del veicolo in Italia (solo per VEICOLI fino a 35 quintali): se l'ASSICURATO, a seguito di INCIDENTE, INCENDIO, FURTO (anche parziale o tentato), RAPINA (anche tentata), ATTO VANDALICO, FENOMENI NATURALI, GUASTO, deve procedere, nel rispetto delle leggi vigenti³, alla cancellazione al Pubblico Registro Automobilistico e alla successiva demolizione del VEICOLO, la STRUTTURA ORGANIZZATIVA, su richiesta dell'ASSICURATO, organizza il recupero del VEICOLO mediante carro attrezzi e la sua demolizione.

In caso di mancata produzione dei documenti necessari per la demolizione del VEICOLO, indicati nel dettaglio nel paragrafo 1. "OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO", all'interno del capitolo "COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?", l'ASSICURATO non potrà ottenere la PRESTAZIONE, compreso il pagamento di eventuali costi di deposito.

La STRUTTURA ORGANIZZATIVA organizza il recupero del VEICOLO per la demolizione entro 15 giorni dalla data in cui l'ASSICURATO ha a disposizione i documenti necessari. Il demolitore prenderà in carico il VEICOLO, rilasciando al momento del recupero apposita dichiarazione di presa in carico del VEICOLO e "copia produttore" nel rispetto delle leggi vigenti, e in seguito invierà al domicilio dell'ASSICURATO la documentazione relativa all'avvenuta cancellazione al Pubblico Registro Automobilistico tramite raccomandata con ricevuta di ritorno od anche a mezzo PEC ove possibile o ove così convenuto con il CONTRAENTE.

L'ASSICURATO prende atto che il VEICOLO sarà demolito in conformità alle disposizioni vigenti che regolano lo smaltimento dei veicoli considerati a tutti gli effetti "rifiuti solidi a raccolta differenziata". La SOCIETÀ sosterrà le spese relative al recupero del VEICOLO con carro attrezzi, alla cancellazione al Pubblico Registro Automobilistico e alla demolizione del VEICOLO medesimo.

- Richiesta documenti in caso di furto, rapina, incendio totali del veicolo: se, a seguito di FURTO, RAPINA, INCENDIO totali del VEICOLO, l'ASSICURATO desideri avvalersi della STRUTTURA ORGANIZZATIVA per la richiesta dei seguenti documenti:
 - certificato cronologico;
 - certificato di proprietà con annotazione di perdita di possesso;

potrà contattare la STRUTTURA ORGANIZZATIVA, comunicando la targa del VEICOLO e inviando l'originale della denuncia rilasciata dall'Autorità competente. In

In particolare, art. 103, CODICE DELLA STRADA; D.Igs. 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell'Ambiente).

pag. 5

seguito, la STRUTTURA ORGANIZZATIVA, tramite i propri incaricati, provvederà a richiedere agli uffici preposti i citati documenti e, una volta ottenuti questi, li invierà all'ASSICURATO.

La STRUTTURA ORGANIZZATIVA potrà richiedere all'ASSICURATO – e lo stesso deve fornirla integralmente – ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza. La SOCIETÀ sosterrà direttamente i relativi costi.

• Veicolo in sostituzione in Italia: se, a seguito di INCIDENTE, INCENDIO, FURTO (anche parziale o tentato), RAPINA (anche tentata), ATTO VANDALICO, FENOMENI NATURALI, GUASTO, errato rifornimento, carburante congelato, rottura, smarrimento, smagnetizzazione delle chiavi o blocco della serratura per FURTO parziale, il VEICOLO resta immobilizzato, la STRUTTURA ORGANIZZATIVA mette a disposizione dell'ASSICURATO presso un centro di noleggio convenzionato e in base alle disponibilità dello stesso, un'autovettura di cilindrata equivalente a quella assicurata (comunque non superiore a 2.000 cc.) per 7 giorni consecutivi dalla data in cui l'evento si è verificato e percorrenza illimitata, le cui spese saranno pagate dalla SOCIETÀ.

Per ottenere la PRESTAZIONE, l'ASSICURATO dovrà mostrare al centro di noleggio la patente di guida originale e valida.

- Invio Taxi: se a seguito dell'erogazione di una delle seguenti PRESTAZIONI:
 - veicolo in sostituzione in Italia;
 - viaggio per il recupero del VEICOLO:
 - rientro dei passeggeri / prosecuzione del viaggio;

l'ASSICURATO deve presentarsi alla stazione di autonoleggio per il ritiro del veicolo in sostituzione, alla stazione ferroviaria o all'aeroporto (in base a quanto previsto dalla PRESTAZIONE precedentemente autorizzata), la STRUTTURA ORGANIZZATIVA, su precisa richiesta dell'ASSICURATO, metterà a disposizione un taxi per permettere all'ASSICURATO di raggiungere una delle mete sopra citate, sostenendo la SOCIETÀ il relativo costo.

In caso di erogazione della **PRESTAZIONE** "Veicolo in sostituzione in Italia", se non vi fosse disponibilità di autovetture a noleggio, l'**ASSICURATO** verrà accompagnato presso una destinazione a sua scelta.

A seguito dell'erogazione della PRESTAZIONE "Traino", oppure in caso di RAPINA o FURTO totale del VEICOLO, se sarà richiesto dall'ASSICURATO, la STRUTTURA ORGANIZZATIVA permetterà all'ASSICURATO di proseguire il proprio viaggio, accompagnandolo presso una destinazione a sua scelta, inviando un taxi sul luogo di fermo del VEICOLO o, nel caso in cui le condizioni non lo consentano, presso il luogo di destinazione del soccorso stradale.

La PRESTAZIONE dovrà essere richiesta al momento dell'attivazione del servizio di soccorso oppure immediatamente dopo aver riscontrato l'impossibilità di rimettere in circolazione il VEICOLO danneggiato.

Per il ritiro del VEICOLO riparato, in caso di richiesta, la SOCIETÀ terrà a proprio carico i costi di un ulteriore servizio di trasporto in taxi.

Non sono previsti percorsi di taxi diversi da quelli indicati e/o frazionamento del MASSIMALE a disposizione.

La PRESTAZIONE di seguito elencata è operante quando il SINISTRO si verifica a oltre 50 km dal comune di residenza dell'ASSICURATO, così come risultante dalla carta di circolazione.

 Viaggio per il recupero del veicolo: per consentire il recupero del VEICOLO riparato o ritrovato a seguito di INCIDENTE, INCENDIO, FURTO (anche parziale o tentato), RAPINA (anche tentata), ATTO VANDALICO, FENOMENI NATURALI, GUASTO e comunque in tutti i casi in cui il VEICOLO sia in grado di circolare regolarmente), la STRUTTURA ORGANIZZATIVA mette a disposizione dell'ASSICURATO, o di una persona da lui indicata, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata. La **SOCIETÀ** sosterrà i relativi costi.

Le PRESTAZIONI di seguito elencate sono operanti quando l'evento si verifica all'estero.

- Invio pezzi di ricambio (estero): se, a seguito di INCIDENTE, INCENDIO, FURTO (anche parziale o tentato), RAPINA (anche tentata), ATTO VANDALICO, FENOMENI NATURALI, GUASTO, foratura, scoppio, squarcio del pneumatico i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del VEICOLO e che occorrono alla sua riparazione non possano essere trovati sul posto, la STRUTTURA ORGANIZZATIVA provvederà a inviarli con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme del luogo che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio di veicoli in particolare.
- Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale (estero): se, a seguito di INCIDENTE, INCENDIO, FURTO (anche parziale o tentato), RAPINA (anche tentata), ATTO VANDALICO, FENOMENI NATURALI, GUASTO, il VEICOLO resta immobilizzato e ciò comporta un intervento di riparazione superiore o uguale a 40 ore di effettiva lavorazione certificate, con preventivo a diagnosi certa, facendo fede i tempari della casa costruttrice, oppure in caso di FURTO o RAPINA totali, il VEICOLO viene ritrovato in condizioni tali da non poter circolare regolarmente, la STRUTTURA ORGANIZZATIVA, dopo aver preso contatto con l'ASSICURATO e l'officina incaricata della riparazione, organizza il trasporto del VEICOLO dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l'ASSICURATO stesso. Le spese del trasporto del VEICOLO e quelle di giacenza all'estero dalla data di comunicazione dell'immobilizzo del VEICOLO alla STRUTTURA ORGANIZZATIVA saranno pagate dalla SOCIETÀ.

1.2 PRESTAZIONI ALLA PERSONA

- Trasporto in autoambulanza in Italia: se in conseguenza di INFORTUNIO da INCIDENTE, l'ASSICURATO, successivamente al ricovero di primo soccorso, necessiti di un trasporto in autoambulanza in Italia, la STRUTTURA ORGANIZZATIVA invierà direttamente l'autoambulanza, sostenendo la SOCIETÀ la spesa per la percorrenza di un massimo di 300 Km di percorso complessivo (andata/ritorno).
- Informazioni e consigli telefonici: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00, esclusi i festivi infrasettimanali, la STRUTTURA ORGANIZZATIVA, su richiesta dell'ASSICURATO, fornirà informazioni relativamente a:
 - carrozzerie convenzionate con la SOCIETÀ;
 - modalità di denuncia dell'accadimento (INCIDENTE, INCENDIO, FURTO, RAPINA, ATTO VANDALICO, FENOMENI NATURALI, ecc.) presso le agenzie della SOCIETÀ;
 - viabilità e percorribilità autostrade e strade principali extraurbane;
 - tempo (condizioni climatiche) sulle strade;
 - informazioni turistiche (traghetti, formalità per viaggi all'estero, itinerari, alberghi, ristoranti, musei);
 - informazioni automobilistiche (normative RCA, imposta di proprietà, patente, carta di circolazione).

Le PRESTAZIONI di seguito elencate sono operanti quando il SINISTRO si verifica a oltre 50 km dal comune di residenza dell'ASSICURATO, così come risultante dalla carta di circolazione.

 Trasferimento in centro ospedaliero attrezzato: se l'ASSICURATO, in conseguenza di INFORTUNIO causato da INCIDENTE in cui sia rimasto coinvolto il VEICOLO, sia affetto da una patologia che viene ritenuta non curabile nell'ambito dell'organizzazione

Т

0

pag. 7

ospedaliera della regione di residenza, per caratteristiche obiettive accertate dai medici della STRUTTURA ORGANIZZATIVA, previa analisi del quadro clinico e d'intesa con il medico curante, la STRUTTURA ORGANIZZATIVA provvederà:

- a individuare e a prenotare, tenuto conto delle disponibilità esistenti, l'istituto di cura italiano o estero ritenuto più attrezzato per la patologia dell'ASSICURATO;
- a organizzare il trasporto dell'ASSICURATO con il mezzo più idoneo alle sue condizioni:
 - aereo sanitario (solo nel caso in cui l'INFORTUNIO avvenga in paesi europei);
 - aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato;
 - treno, prima classe, occorrendo, il vagone letto;
 - autoambulanza, senza limiti di percorso;
- ad assistere l'ASSICURATO durante il trasporto con personale medico o infermieristico se ritenuto necessario dai medici della STRUTTURA ORGANIZZATIVA.

La SOCIETÀ sosterrà i relativi costi.

- Rientro dal centro ospedaliero attrezzato: quando l'ASSICURATO, in conseguenza della PRESTAZIONE "Trasferimento in centro ospedaliero attrezzato", viene dimesso dal centro ospedaliero dopo la degenza, la STRUTTURA ORGANIZZATIVA provvederà al suo rientro con il mezzo che i medici della STRUTTURA ORGANIZZATIVA stessa ritengono più idoneo alle condizioni dell'ASSICURATO:
 - aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato;
 - treno, prima classe, occorrendo, il vagone letto;
 - autoambulanza, senza limiti di percorso.

Il trasporto è interamente organizzato dalla STRUTTURA ORGANIZZATIVA ed effettuato a spese della SOCIETÀ, inclusa l'assistenza medica e infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della STRUTTURA ORGANIZZATIVA stessa. L'ASSICURATO deve comunicare alla STRUTTURA ORGANIZZATIVA l'ospedale presso cui è ricoverato, unitamente al nome e recapito telefonico del medico che lo ha in cura, affinché la STRUTTURA ORGANIZZATIVA possa stabilire i necessari contatti.

- Rientro dei passeggeri / prosecuzione del viaggio: se il VEICOLO, a seguito di INCIDENTE, INCENDIO, FURTO (anche parziale o tentato), RAPINA (anche tentata), ATTO VANDALICO, FENOMENI NATURALI, GUASTO, è rimasto immobilizzato in Italia o all'estero, oppure in caso di FURTO o RAPINA totali del VEICOLO medesimo, la STRUTTURA ORGANIZZATIVA mette in condizione gli ASSICURATI di continuare il viaggio fino al luogo di destinazione oppure di rientrare al luogo di residenza in Italia, mettendo a loro disposizione:
 - un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe oppure
 - un'autovettura a uso privato della stessa cilindrata (fino al massimo di 2.000 cc) per il periodo utile al viaggio.

In caso di autovettura a noleggio, se il SINISTRO si verifichi in Italia, l'ASSICURATO avrà la possibilità di restituire la stessa presso il centro di noleggio convenzionato più vicino al luogo di destinazione, comunque indicato dalla STRUTTURA ORGANIZZATIVA.

- Spese d'albergo: se, a seguito di INCIDENTE, INCENDIO, FURTO (anche parziale
 o tentato), RAPINA (anche tentata), ATTO VANDALICO, FENOMENI NATURALI,
 GUASTO, foratura, scoppio, squarcio del pneumatico, il VEICOLO resta immobilizzato
 e ciò comporta una sosta forzata dell'ASSICURATO e dei passeggeri per almeno una
 notte, la STRUTTURA ORGANIZZATIVA provvede a ricercare un albergo, sostenendo
 la SOCIETÀ a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione.
- Autista a disposizione: se, si verifica un INFORTUNIO e/o MALATTIA durante il
 periodo di utilizzo del VEICOLO, tali da rendere impossibile la guida dell'autovettura,
 oppure al conducente viene rubata o ritirata la patente di guida, e nessuno delle eventuali
 persone trasportate è idonea, per ragioni obiettive, alla guida del VEICOLO stesso, la

STRUTTURA ORGANIZZATIVA mette a disposizione un autista per il trasferimento del VEICOLO presso il domicilio dell'ASSICURATO, o altra località concordata con l'ASSICURATO stesso a condizione che sia in Italia.

In alternativa, la STRUTTURA ORGANIZZATIVA mette a disposizione di una persona indicata dall'ASSICURATO stesso, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata per consentirali di raggiungere il VEICOLO.

Le spese sono a carico della **SOCIETÀ**. In ogni caso sono a carico dell'**ASSICURATO** le spese relative al carburante e a eventuali pedaggi autostradali.

- Viaggio di un familiare: se, a seguito di INFORTUNIO causato da INCIDENTE in cui
 è rimasto coinvolto il VEICOLO, l'ASSICURATO, in viaggio da solo, viene ricoverato in
 un ospedale o in un istituto di cura e i medici ritengano che non sia trasferibile prima di
 dieci giorni, la STRUTTURA ORGANIZZATIVA metterà a disposizione di un familiare
 convivente dell'ASSICURATO, residente in Italia, un biglietto aereo (classe economica)
 o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentire al familiare stesso di recarsi
 presso l'ASSICURATO ricoverato. La SOCIETÀ sosterrà il relativo costo.
- Rientro sanitario: se, a seguito di INFORTUNIO causato da INCIDENTE in cui è rimasto
 coinvolto il VEICOLO, le condizioni dell'ASSICURATO, accertate tramite contatti diretti e/o
 con altri mezzi di telecomunicazione, tra i medici della STRUTTURA ORGANIZZATIVA e
 il medico curante sul posto, rendono necessario il suo trasporto in un ospedale attrezzato
 in Italia o alla sua residenza in Italia, la STRUTTURA ORGANIZZATIVA provvederà a
 effettuare il trasporto con il mezzo che i medici della stessa ritengono più idoneo rispetto
 alle condizioni dell'ASSICURATO:
 - aereo sanitario (solo nel caso in cui l'INFORTUNIO avvenga in paesi europei);
 - aereo di linea classe economica, eventualmente barellato;
 - treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
 - autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).

Il trasporto è interamente organizzato dalla STRUTTURA ORGANIZZATIVA, inclusa l'assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della STRUTTURA ORGANIZZATIVA stessa.

La SOCIETÀ, se ha pagato le spese per il rientro dell'ASSICURATO, può chiedere e ottenere da quest'ultimo, il biglietto aereo, ferroviario, etc., qualora non utilizzati.

• Rientro salma: se, a seguito di INCIDENTE nel quale sia rimasto coinvolto il VEICOLO, l'ASSICURATO sia deceduto, la STRUTTURA ORGANIZZATIVA organizza e effettua il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia, sostenendo la SOCIETÀ le relative spese. Se questa PRESTAZIONE comporta il pagamento di una somma maggiore rispetto al limite previsto dalle presenti condizioni di assicurazione, la PRESTAZIONE diventerà efficace dal momento in cui in Italia la STRUTTURA ORGANIZZATIVA avrà ricevuto garanzie bancarie o di altro tipo ritenute da essa adequate.

Le PRESTAZIONI di seguito elencate sono operanti quando l'evento si verifica all'estero.

- Anticipo spese di prima necessità: se, in conseguenza, di INCIDENTE, INCENDIO, FURTO (anche parziale o tentato), RAPINA (anche tentata), ATTO VANDALICO, FENOMENI NATURALI, GUASTO, foratura, scoppio, squarcio del pneumatico, l'ASSICURATO deve pagare le spese impreviste e non può provvedere direttamente e immediatamente, la STRUTTURA ORGANIZZATIVA provvederà al pagamento sul posto, per conto dell'ASSICURATO, delle fatture. L'ASSICURATO deve comunicare la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria, e il suo recapito.
- Anticipo delle cauzioni penale e civile: in caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell'ASSICURATO in conseguenza di INCIDENTE nel quale sia stato coinvolto

pag. 9

il VEICOLO, la STRUTTURA ORGANIZZATIVA, se l'ASSICURATO non vi possa provvedere direttamente, versa per suo conto a titolo di anticipo la cauzione stabilità dall'Autorità competente.

- Anticipo spese legali: in caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell'ASSICURATO in seguito a INCIDENTE nel quale sia stato coinvolto il VEICOLO, la STRUTTURA ORGANIZZATIVA, se l'ASSICURATO non vi possa provvedere direttamente, versa per suo conto a titolo di anticipo l'onorario di un legale.
- Interprete a disposizione: se, in caso di fermo, di arresto o di minaccia d'arresto dell'ASSICURATO in seguito a INCIDENTE nel quale sia stato coinvolto il VEICOLO, l'ASSICURATO stesso necessitasse di un interprete, la STRUTTURA ORGANIZZATIVA provvede a inviarlo, sostenendone la SOCIETÀ l'onorario.

2 Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?

Il CONTRAENTE può inoltre attivare la seguente garanzia aggiuntiva, operativa se espressamente richiamata in POLIZZA, valida entro i MASSIMALI indicati in POLIZZA e ferme le esclusioni e le eventuali FRANCHIGIE, SCOPERTI e limiti di INDENNIZZO previsti nel successivo articolo "Ci sono limiti di copertura?".

2.1 MANCANZA ENERGIA AL MOTORE

Per VEICOLO si intende: autovettura a uso proprio (con esclusione quindi dei veicoli in locazione o a noleggio) destinata al trasporto di persone, immatricolata in Italia e con targa italiana, regolarmente assicurata con polizza r.c. auto, che sia a motore termico, oppure ad alimentazione elettrica⁴, oppure ad alimentazione ibrida⁵.

La garanzia offre le seguenti PRESTAZIONI:

Traino: la STRUTTURA ORGANIZZATIVA mette a disposizione dell'ASSICURATO
un traino quando il VEICOLO non è utilizzabile in conseguenza di immobilizzo dovuto
a mancanza di carburante o mancanza di carica della batteria per i VEICOLI ad
alimentazione elettrica.

La STRUTTURA ORGANIZZATIVA procura direttamente all'ASSICURATO il mezzo di soccorso più idoneo per trainare il VEICOLO stesso, alternativamente:

- in caso di mancanza del carburante, al punto di rifornimento più vicino;
- in caso di mancanza di carica della batteria: al punto di ricarica più vicino (torretta), al deposito convenzionato che garantisce la ricarica, al DOMICILIO, al posto di lavoro oppure al punto a scelta dell'ASSICURATO.

La SOCIETÀ sostiene il costo del traino se la destinazione prescelta si trova entro i limiti di INDENNIZZO indicati nel successivo capitolo: "Ci sono limiti di copertura?".

⁴ Veicolo rientrante in una delle seguenti categorie:

⁻ BEV (Battery Electric Vehicle): veicolo dotato esclusivamente di un motore elettrico alimentato a batteria ricaricata tramite una fonte di alimentazione esterna. Non richiede alcun combustibile fossile;

⁻ EREV (Electric Range Extender Vehicle): veicolo elettrico a batteria che include un motore ausiliario a combustione col solo scopo di ricaricare la batteria. Il veicolo non è in grado di funzionare con il solo motore a combustione;

FCEV (Fuel Cell Electric Vehicle): veicolo dotato unicamente di motore elettrico con elettricità generata da celle a combustibile idrogeno invece che da batterie.

⁵ Veicolo rientrante in una delle seguenti categorie:

MHEV (Mild Hybrid Electric Vehicle): veicolo dotato di motore termico supportato e potenziato da motore elettrico non dotato di funzionamento autonomo;

HEV (Hybrid electric Vehicle): veicolo dotato di motore termico affiancato da motore elettrico con possibilità di funzionamento autonomo;

PHEV (Plug In Hybrid Electric Vehicle): veicolo dotato di motore termico affiancato da motore elettrico con possibilità di funzionamento autonomo ricaricabile tramite fonte di alimentazione esterna.

Officina Mobile: quando il VEICOLO ad alimentazione elettrica non è condizioni di spostarsi autonomamente per mancanza di carica della batteria, la STRUTTURA ORGANIZZATIVA, valutata la possibilità di effettuare l'intervento sul posto, verifica la disponibilità di un'officina mobile nel territorio dove si è verificato il SINISTRO e invia la stessa per l'effettuazione di un ciclo di ricarica della batteria; il tutto per offrire l'opportunità di una pronta ripartenza ed autonomia per una breve percorrenza.

La STRUTTURA ORGANIZZATIVA quando riscontra, durante l'intervento dell'officina mobile, l'impossibilità ad intervenire sul posto, procede a inviare un mezzo di soccorso per trainare il VEICOLO, secondo quanto previsto dalla PRESTAZIONE "Traino".

La SOCIETÀ tiene a proprio carico i costi relativi, con i limiti di INDENNIZZO indicati nel successivo capitolo "Ci sono limiti di copertura?".

È compreso il costo del ciclo di ricarica della batteria solo quando l'intervento avviene sul luogo di fermo.

 Informazioni telefoniche su torrette di ricarica (solo in Italia): la STRUTTURA ORGANIZZATIVA fomisce all'ASSICURATO, quando le desidera, per il suo VEICOLO marciante, le indicazioni sul punto di ricarica (torretta) più vicino a lui.

3 Cosa NON è assicurato?

[In questo articolo sono contenuti ed illustrati nel dettaglio i RISCHI esclusi dalle coperture assicurative]

Fatta eccezione per i casi di comprovata ed oggettiva forza maggiore, l'ASSICURATO non potrà ottenere le PRESTAZIONI da parte della SOCIETÀ se non ha contattato la STRUTTURA ORGANIZZATIVA al momento del SINISTRO e se la stessa non ha organizzato e/o autorizzato l'intervento.

4 Ci sono limiti di copertura?

[Negli articoli seguenti sono contenute ed illustrate nel dettaglio le informazioni relative agli eventi per i quali non è prestata la garanzia, FRANCHIGIE, SCOPERTI, limiti e sottolimiti di INDENNIZZO previsti dal contratto]

Le PRESTAZIONI possono essere fornite per ciascun ASSICURATO massimo tre volte per ogni tipo di copertura offerta nel corso della stessa annualità assicurativa.

Si precisa che al verificarsi di un SINISTRO, l'ASSICURATO non potrà richiedere la stessa PRESTAZIONE per più di una volta.

Le garanzie non operano negli Stati diversi da: Italia, San Marino, Città del Vaticano, Paesi dell'Unione Europea. In ogni caso, la durata massima della copertura, per ogni periodo di permanenza continuata all'estero nel corso dell'anno di validità della **POLIZZA**, è di 60 giorni.

4.1 ESCLUSIONI

Le GARANZIE non sono operanti per i SINISTRI:

- avvenuti durante o per effetto di gare automobilistiche e motociclistiche, relative prove e allenamenti;
- provocati o dipendenti da guerre, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo di massa, scioperi; terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche (fissione e fusione

- nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
- avvenuti per effetto di abuso di alcoolici o psicofarmaci nonché dell'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni e, comunque, dolo dell'ASSICURATO;
- conseguenti a suicidio o il tentato suicidio.

La copertura assicurativa non opera in caso di:

- circostanze eccezionali di entità e gravità tale da richiedere misure restrittive da parte delle autorità competenti (nazionali e/o internazionali) al fine di ridurre il rischio sanitario, di pubblica sicurezza, di ordine pubblico alla popolazione civile. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: limitazione di carattere sanitario, chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo. Pertanto, tutte le PRESTAZIONI erogate per tramite della STRUTTURA ORGANIZZATIVA saranno compiute in conformità e nei limiti fissati dalle leggi e/o dalle disposizioni amministrative nazionali ed internazionali, salvo cause di forza maggiore.
- rinuncia o ritardo da parte dell'ASSICURATO nell'accettare le PRESTAZIONI proposte dalla STRUTTURA ORGANIZZATIVA.

È inoltre esclusa dalla copertura qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta, costo o spesa di qualsiasi natura, direttamente o indirettamente causati da una o più delle circostanze di seguito descritte:

- tutti gli eventi la cui prestazione assicurativa o pagamento di qualunque natura (ad esempio, il rimborso dei premi), può esporre la Società a sanzioni, divieti o restrizioni stabilite dalle Nazioni Unite, dall'Unione €pea e da qualsiasi altro Stato che emana simili disposizioni, recepite ed accettate dal diritto dello Stato Italiano come reali ed efficaci;
- eventi che si verificano in Paesi che risultano come non raccomandati dal Ministero degli Affari Esteri Italiano, dalla Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) o altri organismi simili, o che sono soggetti a embargo da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o di altre organizzazioni internazionali, ed eventi che si verificano in contesto di conflitti bellici.

Le **PRESTAZIONI** non sono inoltre fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.

Se l'ASSICURATO non usufruisce di una o più PRESTAZIONI, la SOCIETÀ non è tenuta a fornire indennizzi o PRESTAZIONI alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

La STRUTTURA ORGANIZZATIVA non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza, o conseguenti a ogni altra circostanza fortuita e imprevedibile.

Ogni diritto nei confronti della SOCIETÀ si prescrive entro il termine di due anni dalla data del SINISTRO che ha dato origine al diritto alla PRESTAZIONE, in conformità con quanto previsto all'art. 2952 del Codice Civile.

I massimali indicati per ogni **PRESTAZIONE** debbono intendersi al lordo di qualsiasi imposta o altro onere stabilito per Legge.

Tutte le eccedenze ai massimali previsti nelle singole PRESTAZIONI, così come tutti gli anticipi di denaro previsti nelle PRESTAZIONI medesime, verranno concessi compatibilmente con le disposizioni in materia di trasferimento di valuta vigenti in Italia e nel paese dove momentaneamente si trova l'ASSICURATO, e a condizione che l'ASSICURATO, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla STRUTTURA ORGANIZZATIVA adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anticipata.

L'ASSICURATO deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata,

Т

Т

0

anche l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente.

L'ASSICURATO libera dal segreto professionale, relativamente ai SINISTRI formanti oggetto di questa assicurazione, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del SINISTRO, nei confronti della STRUTTURA ORGANIZZATIVA e/o dei magistrati eventualmente investiti dall'esame del SINISTRO stesso.

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 1910 del Codice Civile., all'ASSICURATO che godesse di PRESTAZIONI analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del SINISTRO a ogni impresa assicuratrice e specificamente alla SOCIETÀ nel termine di tre giorni a pena di decadenza.

Nel caso in cui attivasse altra impresa, le presenti PRESTAZIONI saranno operanti, nei limiti e alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'ASSICURATO degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dall'impresa assicuratrice che ha erogato la PRESTAZIONE. Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato, si applicano le disposizioni di legge.

Relativamente alle "PRESTAZIONI AL VEICOLO", di cui all'art. 1.1:

- Traino: sono a carico dell'ASSICURATO:
 - le spese per il traino se il VEICOLO ha subito il SINISTRO durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree a esse equiparate (percorsi fuoristrada);
 - gli eventuali costi di manodopera e dei ricambi necessari al ripristino del VEICOLO;
 - le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali, diversi dal carro attrezzi, anche se indispensabili per il recupero del VEICOLO.

Per i VEICOLI a noleggio, in caso di foratura, scoppio o squarcio del pneumatico, sono a carico del CONTRAENTE, per tramite dell'ASSICURATO, le spese di manodopera per il ripristino del pneumatico, anche se la riparazione è avvenuta presso la sede del soccorso stradale intervenuto.

 Officina Mobile: restano a carico dell'ASSICURATO gli eventuali costi di manodopera e dei ricambi necessari al ripristino del VEICOLO.

Per i VEICOLI a noleggio, in caso di foratura, scoppio o squarcio del pneumatico, sono a carico ,el CONTRAENTE, per tramite dell'ASSICURATO, le spese di manodopera per il ripristino del pneumatico, anche se la riparazione è awenuta sul luogo di fermo.

Per i VEICOLI a noleggio, sono escluse le prestazioni di officina mobile in caso di:

- errato rifornimento, carburante congelato;
- rottura, smarrimento, smagnetizzazione delle chiavi o dimenticanza delle stesse all'interno dell'abitacolo, blocco della serratura per FURTO parziale o congelamento.
- Recupero del veicolo fuori strada: sono a carico dell'ASSICURATO le spese per il
 recupero se il VEICOLO ha subito l'immobilizzo durante la circolazione al di fuori della
 sede stradale pubblica o di aree a essa equiparate (percorsi fuoristrada).
- Demolizione del veicolo in Italia (solo per VEICOLI fino a 35 quintali): se il recupero richiede l'intervento di mezzi eccezionali, diversi dal carro attrezzi, il relativo costo sarà pagato dall'ASSICURATO che dovrà provvedere direttamente al pagamento.
- Veicolo in sostituzione in Italia: restano a carico dell'ASSICURATO le spese per il carburante, i pedaggi in genere, le spese per i danni o i furti comunque causati al veicolo fornito in sostituzione e non già coperte dalle eventuali assicurazioni del noleggiatore, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla società di autonoleggio, e lo stesso dovrà essere versato direttamente dall'ASSICURATO.

La PRESTAZIONE non è operante se.

- l'immobilizzo del VEICOLO è dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice o ad altre operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare;
- l'ASSICURATO non è in possesso di una carta di credito;
- l'ASSICURATO ha meno di 21 anni.
- Invio pezzi di ricambio: sono a carico dell'ASSICURATO il costo dei pezzi di ricambio
 e le eventuali spese doganali. L'ASSICURATO, al rientro dal viaggio, dovrà pertanto
 rimborsare alla SOCIETÀ i relativi importi.

Le PRESTAZIONI non sono operanti per:

- i pezzi non reperibili presso i concessionari ufficiali della rete italiana della casa costruttrice;
- i pezzi di ricambio di veicoli di cui la casa costruttrice ha cessato la fabbricazione.
- Rimpatrio del Veicolo a mezzo pianale: saranno pagate dall'ASSICURATO le spese relative ai diritti doganali, ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori.

È escluso dalla **PRESTAZIONE** il caso in cui l'entità del danno al **VEICOLO** non impedisca la prosecuzione del viaggio.

- Trasferimento in centro ospedaliero attrezzato: l'ASSICURATO non ottiene la PRESTAZIONE per le terapie riabilitative o se le lesioni, a giudizio dei medici, possono essere curate all'interno dell'unità ospedaliera della regione di residenza dell'ASSICURATO.
- Rientro dei passeggeri / prosecuzione del viaggio: se il SINISTRO si verifica all'estero, le spese di riconsegna dell'autovettura noleggiata presso un centro di noleggio differente da quello di ritiro saranno pagate dall'ASSICURATO. In ogni caso sono a carico dell'ASSICURATO le spese per il carburante, i pedaggi in genere, le spese per i danni o i furti comunque causati al veicolo fornito in sostituzione e non già coperte dalle eventuali assicurazioni del noleggiatore, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla società di autonoleggio, e lo stesso dovrà essere versato direttamente dall'ASSICURATO.

La PRESTAZIONE di autovettura a noleggio non opera se:

- l'ASSICURATO non è in possesso di una carta di credito;
- l'ASSICURATO ha meno di 21 anni.
- Autista a disposizione: restano a carico dell'ASSICURATO le spese relative al carburante e a eventuali pedaggi autostradali.
- Rientro sanitario: l'ASSICURATO non ottiene la PRESTAZIONE se le infermità o lesioni, a giudizio dei medici della STRUTTURA ORGANIZZATIVA, possono essere curate sul posto o non impediscono all'ASSICURATO di proseguire il viaggio. La PRESTAZIONE non viene eseguita neppure nel caso in cui l'ASSICURATO o i suoi familiari si dimettano contro il parere dei sanitari che lo/li hanno in cura.
- Rientro salma: sono escluse le spese relative al funerale.

Per la garanzia "MANCANZA ENERGIA AL MOTORE"

Traino

Sono a carico dell'ASSICURATO:

- spese per il traino se il VEICOLO ha subito il SINISTRO durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree a esse equiparate (percorsi fuoristrada);
- costi del rifornimento del carburante e/o di ricarica della batteria elettrica;

T

- spese relative all'intervento dei mezzi eccezionali, diversi dal carro attrezzi, anche se indispensabili per il recupero del VEICOLO;
- costi relativi all'eventuale eccedenza chilometrica rispetto ai limiti di INDENNIZZO indicati nella successiva tabella.

Officina mobile

Sono a carico dell'ASSICURATO:

- costi diversi da quelli riconosciuti in garanzia;
- eventuale eccedenza rispetto ai limiti di INDENNIZZO indicati nella successiva tabella.

4.2 LIMITI DI INDENNIZZO

Salvo quanto diversamente pattuito tra le PARTI ed indicato in POLIZZA, le presenti condizioni di assicurazione prevedono l'applicazione di limiti di INDENNIZZO nei casi indicati di seguito.

Cosa si intende per "limite di INDENNIZZO"?

Per limite di INDENNIZZO si intende l'importo massimo entro il quale la SOCIETÀ è impegnata ad offrire la PRESTAZIONE assicurativa, rappresenta quindi l'obbligazione massima della SOCIETÀ in caso di SINISTRO, per capitale, interessi e spese per una determinata garanzia.

Il limite di INDENNIZZO può essere fissato per ogni SINISTRO e/o per anno assicurato.

Esempi di applicazione di limite di INDENNIZZO per una determinata garanzia

- limite di INDENNIZZO € 200,00 per SINISTRO: la SOCIETÀ pagherà massimo € 200,00 per ciascun SINISTRO; non è fissato un limite per anno, quindi la SOCIETÀ pagherà tutti i SINISTRI che avverranno nel corso dell'anno assicurato (max € 200,00 ciascuno);
- 2) limite di INDENNIZZO € 200,00 per SINISTRO e per anno: la SOCIETÀ pagherà massimo € 200,00 nel corso dell'anno assicurato (es. 2 SINISTRI da € 100,00 ciascuno o 1 SINISTRO da € 200,00);
- 3) limite di INDENNIZZO € 200,00 per SINISTRO e € 500,00 per anno: in questo caso la SOCIETÀ pagherà massimo € 500,00 nel corso dell'anno assicurato, ma mai più di € 200,00 per ogni singolo SINISTRO.

Relativamente alle PRESTAZIONI DEL VEICOLO, di cui all'articolo 1.1:

- Traino: in caso di for atura, scoppio o squarcio del pneumatico, le spese di manodopera
 per il ripristino del pneumatico saranno pagate dalla SOCIETÀ, a condizione che
 la riparazione avvenga presso la sede del soccorso stradale intervenuto per il traino.
 La SOCIETÀ sosterrà i relativi costi fino a un massimo di Euro 400 per SINISTRO.
 L'eventuale eccedenza sarà pagata dall'ASSICURATO.
- Officina Mobile: la SOCIETÀ sosterrà i relativi costi fino a un massimo di Euro 400 per SINISTRO. L'eventuale eccedenza sarà pagata dall'ASSICURATO.
- Recupero del veicolo fuori strada: il costo del mezzo di soccorso viene pagato della SOCIETÀ fino a un massimo di Euro 400 per SINISTRO. L'eventuale eccedenza sarà pagata dall'ASSICURATO.
- Spese di rimessaggio: la SOCIETÀ sosterrà i relativi costi fino a un massimo di Euro 50 per SINISTRO.

- Veicolo in sostituzione in Italia: l'autovettura sarà fornita per un massimo di 7 giorni consecutivi per SINISTRO.
 In caso di INCENDIO / FURTO / RAPINA totali, tale limite viene esteso a un massimo di 15 giorni consecutivi per SINISTRO.
- Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale (estero): le spese del trasporto del VEICOLO e quelle della giacenza all'estero dalla data di comunicazione del SINISTRO alla STRUTTURA ORGANIZZATIVA, saranno pagate dalla SOCIETÀ per un importo pari al valore residuo del VEICOLO successivo al verificarsi del SINISTRO, il cui importo verrà definito dai tecnici della STRUTTURA ORGANIZZATIVA in relazione al valore medio di mercato del relitto e, in ogni caso, fino ad un massimo complessivo di Euro 4.000 per SINISTRO. L'eventuale eccedenza tra quanto corrisposto dalla SOCIETÀ e il costo totale del trasporto, rimane a carico dell'ASSICURATO.
- Invio Taxi: la SOCIETÀ sosterrà il relativo costo fino ad un massimo di Euro 200 per SINISTRO.

A seguito dell'erogazione della PRESTAZIONE "Traino", oppure in caso di RAPINA o FURTO totale del VEICOLO, la SOCIETÀ sosterrà i costi fino alla percorrenza di un massimo di 50 km.

La PRESTAZIONE dovrà essere richiesta entro 72 ore dal momento del SINISTRO.

Per il ritiro del VEICOLO riparato, se richiesto, la SOCIETÀ sosterrà i costi di un ulteriore servizio di trasporto in taxi fino alla percorrenza di un massimo di 50 km.

Relativamente alle PRESTAZIONI ALLA PERSONA, di cui all'articolo 1.2:

- Trasporto in autoambulanza in Italia: la SOCIETÀ sosterrà la spesa fino alla concorrenza di un importo pari a quello necessario per compiere 300 Km di percorso complessivo (andata/ritorno).
- Rientro dei passeggeri / prosecuzione del viaggio: la SOCIETÀ sosterrà le spese fino a un massimo di Euro 500 per SINISTRO accaduto in Italia e di Euro 800 per SINISTRO accaduto all'estero.
- Spese d'albergo: la SOCIETÀ sosterrà i relativi costi fino a un massimo di Euro 120 per persona e per giorno, con un limite di Euro 600 per SINISTRO.
- Viaggio di un familiare: la SOCIETÀ sosterrà i relativi costi fino a un massimo di Euro 800 per SINISTRO.
- Rientro sanitario: la SOCIETÀ sosterrà i relativi costi fino a un massimo di Euro 20.000 per SINISTRO, anche se rimarranno coinvolti più ASSICURATI.
- Rientro salma: la SOCIETÀ sosterrà i relativi costi fino a un massimo di Euro 5.000 per SINISTRO, anche se rimarranno coinvolti più ASSICURATI.
- Anticipo spese di prima necessità: la SOCIETÀ anticiperà i relativi costi fino a un massimo di Euro 1.500 per SINISTRO.
- Anticipo delle cauzioni penale e civile: la STRUTTURA ORGANIZZATIVA versa per conto dell'ASSICURATO a titolo di anticipo la cauzione stabilita dall'Autorità competente, fino a un massimo di Euro 6.000 per SINISTRO tanto per la cauzione penale che per la cauzione civile.
- Anticipo spese legali: la STRUTTURA ORGANIZZATIVA versa per conto

dell'ASSICURATO a titolo di anticipo l'onorario di un legale fino a un massimo di Euro 5.000 per SINISTRO.

 Interprete a disposizione: la SOCIETÀ sosterrà i relativi costi fino a un massimo di Euro 1.100 per SINISTRO.

Relativamente alla garanzia "MANCANZA ENERGIA AL MOTORE":

- Traino: il VEICOLO viene trainato ad una delle destinazioni previste entro un tragitto di 25
 km dal luogo di fermo del VEICOLO per SINISTRO.
- Officina mobile: la SOCIETÀ sosterrà i relativi costi fino a un massimo di Euro 200 per SINISTRO, comprensivo del costo del ciclo di ricarica della batteria effettuato sul luogo di fermo.

Tabella di sintesi dei limiti di indennizzo

PRESTAZIONI	LIMITI DI INDENNIZZO
1.1 PRESTAZIONI AL VEICOLO	
Traino	In caso di foratura, scoppio o squarcio del pneumatico, spese di manodopera pari ad Euro 400 per SINISTRO
Officina Mobile	Euro 400 per SINISTRO
Recupero del VEICOLO fuori strada	Euro 400 per SINISTRO
Spese di rimessaggio	Euro 50 per SINISTRO
Demolizione del VEICOLO in Italia (solo per veicoli fino a 35 q.li)	-
Richiesta documenti in caso di FURTO, RAPINA, INCENDIO totali del VEICOLO	-
VEICOLO in sostituzione in Italia	7 giorni consecutivi per SINISTRO 15 giorni consecutivi in caso di INCENDIO/FURTO/ RAPINA
Invio Taxi	Euro 200 per SINISTRO Importo necessario a compiere 50 km di percorso complessivo a seguito dell'erogazione della garanzia Traino, o in caso di RAPINA o FURTO totale del VEICOLO Ulteriore importo necessario a compiere servizio di trasporto in taxi per 50 km per il caso di ritiro del VEICOLO riparato
1.2 PRESTAZIONI ALLA PERSONA	
Trasporto in autoambulanza in Italia	Importo pari a quello necessario per compiere 300 Km di percorso complessivo (andata/ritorno)
Informazioni e consigli telefonici	-
Prestazioni operanti quando il SINISTRO dell'Assicurato	O si verifica a oltre 50 km dal comune di residenza
Viaggio per il recupero del VEICOLO	-
Trasferimento in centro ospedaliero attrezzato	-
Rientro dal centro ospedaliero attrezzato	-
Rientro dei passeggeri / prosecuzione del viaggio	Euro 500 per SINISTRO accaduto in Italia Euro 800 per SINISTRO accaduto all'estero
Spese d'albergo	Euro 120 per persona e per giorno con un massimo di Euro 600 per SINISTRO
Autista a disposizione	-
Viaggio di un familiare	Euro 800 per SINISTRO
Rientro sanitario	Euro 20.000 per SINISTRO, anche se rimarranno coinvolti più ASSICURATI
Rientro salma	Euro 5.000 per SINISTRO, anche se rimarranno coinvolti più ASSICURATI
Prestazioni operanti quando l'evento si verific	ca all'estero
Invio pezzi di ricambio	-
Rimpatrio del VEICOLO a mezzo pianale (estero)	Euro 4.000 per SINISTRO
Anticipo spese di prima necessità	Euro 1.500 per SINISTRO
Anticipo delle cauzioni penale e civile	Euro 6.000 per SINISTRO sia per la cauzione penale che civile

OGGETTO DEL CONTRATTO

PRESTAZIONI	LIMITI DI INDENNIZZO	
Anticipo spese legali	Euro 5.000 per SINISTRO	
Interprete a disposizione	Euro 1.100 per SINISTRO	
2.1 MANCANZA ENERGIA AL MOTORE		
Traino	Tragitto di 25 km dal luogo di fermo per SINISTRO	
Officina mobile	Euro 200 per SINISTRO	

pag. 19

di 24

Cosa fare in caso di Sinistro?

[Negli articoli seguenti sono contenuti ed illustrati nel dettaglio gli obblighi delle PARTI e le indicazioni generali relative alla gestione dei SINISTRI]

1. Obblighi in caso di Sinistro

Dovunque si trovi e in qualsiasi momento, l'ASSICURATO potrà telefonare alla STRUTTURA ORGANIZZATIVA in funzione 24 ore su 24:

- al Numero Verde 800 06.96.27 per chiamate dall'Italia;
- al Numero +39 015 255.97.41 per chiamate dall'estero.

In alternativa l'ASSICURATO potrà:

inviare una mail a: assistenza@mapfre.com

oppure

inviare un fax al numero: +39 015 255.96.04

In ogni caso l'ASSICURATO dovrà comunicare con precisione:

- il tipo di PRESTAZIONE di cui necessita;
- cognome e nome;
- numero di targa del VEICOLO;
- indirizzo del luogo in cui si trova;
- il recapito telefonico dove la STRUTTURA ORGANIZZATIVA provvederà a ricontattare l'ASSICURATO nel corso della PRESTAZIONE.

La STRUTTURA ORGANIZZATIVA potrà richiedere all'ASSICURATO – e lo stesso deve fomirla integralmente – ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza. Ove richiesto, sarà necessario inviare gli originali (non fotocopie) dei relativi giustificativi, fatture e/o ricevute delle spese.

In ogni caso la PRESTAZIONE dovrà essere sempre richiesta alla STRUTTURA ORGANIZZATIVA che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.

Relativamente alla garanzia "<u>Demolizione del veicolo in Italia</u>" l'ASSICURATO deve produrre, al momento della consegna del VEICOLO, la seguente documentazione:

- libretto di circolazione in originale;
- foglio complementare o certificato di proprietà in originale;
- targa autoveicolo;
- Codice Fiscale (fotocopia);
- documento di riconoscimento valido dell'intestatario al Pubblico Registro Automobilistico (fotocopia carta d'identità o equivalente);
- documento di riconoscimento valido dell'incaricato alla consegna del VEICOLO, se l'incaricato alla consegna è diverso dall'intestatario al Pubblico Registro Automobilistico (fotocopia).

In caso di assenza di libretto di circolazione in originale e/o foglio complementare/ certificato di proprietà in originale e/o targa autoveicolo, l'ASSICURATO deve produrre l'originale della denuncia sostitutiva e/o il verbale di ritiro, rilasciati dalle Autorità competenti e copia dell'estratto cronologico rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico.

2. Pagamento dell'indennizzo

Come già previsto nel capitolo "OGGETTO DEL CONTRATTO", per le garanzie contenute nella Sezione Vittoria Power, la SOCIETÀ, entro il MASSIMALE di POLIZZA per SINISTRO e per anno assicurativo, sosterrà le spese relative agli interventi autorizzati dalla STRUTTURA ORGANIZZATIVA.

Alla luce di ciò, per queste garanzie non è pertanto previsto il pagamento di alcun **INDENNIZZO** a favore dell'**ASSICURATO**.

S

Tabella di sintesi adempimenti in caso di Sinistro

Cosa fare SUBITO

Contattare immediatamente la Struttura Organizzativa in funzione 24 ore su 24.

Comunicare con precisione il tipo di assistenza, cognome, nome, numero targa, indirizzo del luogo in cui ci si trova, recapito telefonico.

CONTATTI

Numero verde 800 06.96.27 Numero nero +39 015 255.97.41 (valido dall'ESTERO)

telegramma a Mapfre Asistencia Italia, Strada Tossi,66 - 13871 Verrone (BI) fax +39 015 255.96.04 mail assistenza@mapfre.com

pag. 21 di 24

Appendice normativa

[In questa parte sono riportati nel dettaglio gli articoli di **LEGGE** richiamati nelle Condizioni di Assicurazione]

CODICE CIVILE

Art. 1910 - Assicurazione presso diversi assicuratori

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore. Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

Nel caso di sinistro, l'assicurato deve dame avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.

L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

Art. 2952 - Prescrizione in materia di assicurazione

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giomo in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni(1).

Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione(2).

La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.

La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.

CODICE PENALE

Art. 624 - Furto

Chiunque s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trame profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 154 euro a 516 euro.

Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più delle circostanze di cui agli articoli.

Art. 628 - Rapina

Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 927 a euro 2.500.

Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l'impunità.

La pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 2.000 a euro 4.000:

- 1) se la violenza o minaccia è commessa con armi o da persona travisata, o da più persone riunite;
- 2) se la violenza consiste nel porre taluno in stato di incapacità di volere o di agire;
- 3) se la violenza o minaccia è posta in essere da persona che fa parte dell'associazione di cui all'articolo 416-bis;
- 3-bis) se il fatto è commesso nei luoghi di cui all'articolo 624-bis o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;
- 3-ter) se il fatto è commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto;
- 3-quater) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro;
- 3-quinquies) se il fatto è commesso nei confronti di persona ultrasessantacinquenne.

Se concorrono due o più delle circostanze di cui al terzo comma del presente articolo, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'articolo 61, la pena è della reclusione da sette a venti anni e della multa da euro 2.500 a euro 4.000.

CODICE DELLA STRADA

Art. 103 - Obblighi conseguenti alla cessazione della circolazione dei veicoli a motore e dei rimorchi

La parte interessata, intestataria di un autoveicolo, motoveicolo o rimorchio, o l'avente titolo deve comunicare al competente ufficio del P.R.A., entro sessanta giorni, la cessazione della circolazione di veicoli a motore e di rimorchi non avviati alla demolizione o] la definitiva esportazione all'estero del veicolo stesso per reimmatricolazione, comprovata dall'esibizione della copia della documentazione doganale di esportazione, ovvero, nel caso di cessione intracomunitaria, dalla documentazione comprovante la radiazione dal PRA, restituendo il certificato di proprietà e la carta di circolazione. L'ufficio del P.R.A. ne dà immediata comunicazione all'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, provvedendo altresì alla restituzione al medesimo ufficio della carta di circolazione [e delle targhe]. Con il regolamento di esecuzione sono stabilite le modalità per lo scambio delle informazioni tra il P.R.A. e al Dipartimento per i trasporti terrestri.

Le targhe ed i documenti di circolazione vengono, altresì, ritirati d'ufficio tramite gli organi di polizia, che ne curano la consegna agli uffici del P.R.A., nel caso che trascorsi centottanta giorni dalla rimozione del veicolo dalla circolazione, ai sensi dell'art. 159, non sia stata denunciata la sua sottrazione ovvero il veicolo stesso non sia stato reclamato dall'intestatario dei documenti anzidetti o dall'avente titolo o venga demolito o alienato ai sensi dello stesso articolo. L'ufficio competente del P.R.A. è tenuto agli adempimenti previsti dal comma 1.

Note

nan	24
pag.	i 0/

Note

N O T E



Data dell'ultimo aggiornamento del presente documento 02/11/2022



Vittoria Assicurazioni S.p.A. | Capitale Sociale Euro 67.378.924 interamente versato | Partita IVA, Codice Fiscale e Registro Imprese di Milano n. 0.1329510158 | Sede e Direzione: Italia 20149 Milliano IVa (ignazio Gardella 2 vittoriassicurazioni gene vittoriassicurazioni III) Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Risessicurazione Sezione I n. 1.00014 | Sociale facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo del Gruppi assicurativi n.008 | Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A.